



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo Statale "V. Vivaldi" Catanzaro

Viale Crotone, 57 - 88100 Catanzaro - Tel. 0961 31056 fax 0961 391908
e-mail: czic86700c@istruzione.it - pec: czic86700c@pec.istruzione.it sito web: www.icvivaldicatanzaro.edu.it
Cod.Mecc. CZIC86700C Distretto n.1 - Codice fiscale 97061430795 - Cod. Univoco: UFOMBW

Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Al Sito Web
Agli Atti
E p.c. al DSGA - SEDE

**Oggetto: CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO – a.s. 2022/2023.**

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva/all'esame di Stato degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, tenendo conto della normativa vigente.

Ai sensi del D.Lvo 62/2017, è ammesso allo scrutinio finale l'alunno che abbia frequentato almeno i $\frac{3}{4}$ del piano educativo personalizzato calcolati tenendo conto delle eventuali deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti.

Ai fini della validità dell'anno scolastico il limite massimo delle ore di assenza consentite è il seguente:

ORDINE DI STUDIO	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE (33 settimane)	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE 75%	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE 25%
SCUOLA SECONDARIA	30 h	990 h	742,5 h	247,5 h
	32 h (sez.musicale)	1056 h	792 h	264 h
SCUOLA SECONDARIA (piano personalizzato non avvalentesi IRC)	29 h	957 h	718 h	239 h
	31 h (sez.musicale)	1023 h	767 h	256 h

All'art.5 comma 2 del Dlgs. 62/2017 è stabilito che "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. gravi e documentate esigenze di famiglia;
4. partecipazione ad attività agonistiche, riconosciute di alto livello nazionale o internazionale, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati.

Il D.Lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando in particolare:

1. la situazione di partenza;
2. situazioni certificate di disabilità;
3. situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
4. condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
5. frequenza irregolare e cause giustificative;
6. l'andamento nel corso dell'anno, valutando:
 - a. le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
 - b. la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - c. l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - d. il miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

Ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, il Consiglio di Classe, sarà tenuto a verificare la sussistenza del seguente requisito: "non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. In ogni caso, la non ammissione è concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno la non ammissione di un alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato, qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e concessi gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative eventualmente previste dal piano didattico personalizzato dell'allievo.

In particolare, il Consiglio di Classe valuterà la non ammissione in presenza di numerose insufficienze lievi (voto 5) e insufficienze gravi (voto 4) nelle discipline oggetto di valutazione curricolare, secondo quanto segue:

	DISCIPLINA 1	DISCIPLINA 2	DISCIPLINA 3	DISCIPLINA 4	DISCIPLINA 5
Caso A	4	4	4	-	-
Caso B	4	4	5	5	-
Caso C	4	5	5	5	-
Caso D	5	5	5	5	5

La non ammissione, in ogni caso, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Classe dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

1. carenze nelle abilità fondamentali;
2. mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
3. mancati progressi rispetto al livello di partenza;
4. inadeguato livello di maturazione;
5. mancato studio sistematico delle discipline;
6. scarso interesse e partecipazione alle attività didattiche previste;
7. mancanza di impegno.

In sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Antonietta CREA